
**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Giudice dott. Giovanni Scotto di Carlo, pronunciando in funzione di giudice unico della seconda sezione civile del Tribunale di Nola, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n.3102 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 1998, avente ad oggetto:

AZIONE DI RIPETIZIONE DI INDEBITO

vertente

TRA

CAIO, elettivamente domiciliato in Nola, (...), difeso giusta mandato a margine dell'atto di citazione

ATTORE

E

CONSORZIO GENERALE XXX, in persona del Commissario straordinario regionale, elettivamente domiciliato in Aversa, (...), difeso giusta procura generale ad lites per notaio Lxy del 12.7.99 rep.39650

CONVENUTO

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Parte attrice concludeva chiedendo l'accoglimento della domanda con vittoria di spese; il procuratore del consorzio convenuto concludeva chiedendo il rigetto della domanda con favore di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione notificata in data 17.12.1998, l'attore premetteva di essere proprietario di immobili per civile abitazione ubicati nel territorio comunale di Nola e di aver pagato, in relazione a tali immobili, la somma di £.3.312.055 in favore del Consorzio di Bonifica XXX, quale contribuzione consortile di bonifica e miglioramento fondiario per l'anno 1994; deduceva l'attore l'insussistenza dell'obbligo contributivo per carenza dei presupposti del potere impositivo; chiedeva pertanto sentir dichiarare illegittimo l'imposto contributo e quindi sentir condannare il consorzio alla restituzione della somma a titolo di repetitio indebiti oppure ex art.2041 cc, il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.

Si costituiva tardivamente il convenuto Consorzio di Bonifica, dopo la dichiarazione di contumacia resa alla udienza di prima comparizione e quindi revocata, a seguito della costituzione, alla udienza di trattazione.

Deduceva il convenuto la legittimità della contribuzione richiesta all'attore, sostenendo che l'assoggettamento è dovuto sia per gli immobili urbani che per quelli agricoli e che la proprietà dell'attore rientra nel territorio per il quale è dovuto il tributo.

Istruito il giudizio, la causa passava in decisione con la concessione dei termini di gg.60 per il deposito di comparse conclusionali e di gg.20 successivi per il deposito di memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente è opportuno affermare la sussistenza della giurisdizione ordinaria riguardo alla fattispecie contributiva in esame.

Ed invero, l'attore ha allegato quale *causa petendi* la mancanza del potere impositivo in capo al consorzio convenuto: orbene, secondo la consolidata giurisprudenza, i contributi spettanti ai consorzi di bonifica - previsti dal r.d. 13.2.1933 n.215 e successive modificazioni - rientrano nella categoria generale dei tributi, con la conseguenza che appartiene alla giurisdizione ordinaria la domanda con la quale il contribuente chiede la restituzione delle somme versate a tale titolo, ove si deduca la mancanza di beneficio derivante all'immobile dall'attività del consorzio, poiché con tale domanda si fa valere il diritto soggettivo a non essere obbligato a prestazioni patrimoniali al di fuori dei casi previsti dalla legge e non vertendosi in fattispecie attribuite alla competenza delle commissioni tributarie dal D.lg. 546/92 (Cass. S.U. 30.10.1998 n.10905; Cass. S.U. 23.9.1998 n.9493; Cass. 29.9.1997 n.9534). Rientra invece nella giurisdizione amministrativa la domanda diretta a denunciare lo scorretto esercizio del potere impositivo del consorzio, dovuto ad errori o abusi nella liquidazione dei contributi ovvero nei piani di classificazione dei beni, mentre si rientra comunque nella giurisdizione ordinaria ogni qual volta si contesti il potere suddetto, sia sotto il profilo dell'investitura dell'ente impositore, sia sotto il profilo dell'inclusione del soggetto nei cui confronti viene fatto valere (Cass. S.U. 15.5.1998 n.4920; Cass. 30.10.1998 n.10903).

Sussiste quindi la competenza per materia del tribunale ex art.9 comma secondo c.p.c..

Passando al merito, va rilevato che la domanda è fondata e va, pertanto, accolta.

Infatti, l'obbligo di contribuire alle opere eseguite ed alle spese di manutenzione ed esercizio sostenute da un consorzio di bonifica e, conseguentemente, l'assoggettamento al potere impositivo di quest'ultimo, postulano, ai sensi degli artt.860-864 c.c. e del r.d. 13.2.1933 n.215, la proprietà di un immobile che sia incluso nel perimetro consortile e che tragga vantaggio da quelle opere: detto vantaggio, peraltro, deve essere diretto e specifico, conseguito o conseguibile a causa della bonifica, tale cioè da tradursi in una qualità del fondo, mentre è ininfluente la natura agricola o extra-agricola del bene (Cass. S.U. 14.10.1996 n.8960).

Inoltre, questa è l'unica interpretazione delle citate norme rispettosa del dettato costituzionale, posto che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base ad una legge che indichi i criteri idonei a delimitare la discrezionalità dell'ente impositore (Corte Cost. sent. n.4 del 1957).

Sotto il profilo processuale, deve poi aggiungersi che incombe al consorzio che esegua opere di bonifica provare, in caso di contestazione, l'esistenza di un beneficio diretto e specifico derivante all'immobile dalle opere stesse (Cass. S.U. 14.10.1996 n.8957).

Nel caso di specie, quindi, atteso che l'attore ha contestato l'esistenza di un siffatto beneficio, alla mancata prova del contrario da parte del Consorzio consegue l'accoglimento della domanda di ripetizione d'indebito.

Mette conto aggiungere che non può costituire prova del beneficio diretto e specifico l'inclusione del comune in cui è ubicato l'immobile nel piano di classificazione del territorio per il riparto del contributo consortile, adottato dal Consorzio di bonifica XXX con delibera del 28.5.1998: infatti, va anzitutto osservato che tale atto è successivo al tributo oggetto di causa (riferito all'anno 1994), ma va comunque aggiunto che l'atto in questione non configura una prova idonea a dimostrare il beneficio diretto e specifico apportato all'immobile soggetto a contribuzione, in quanto esso contiene una classificazione astratta e generale realizzata adoperando quale metodo di delimitazione delle aree l'intero territorio di singoli comuni.

Secondo l'insegnamento della Suprema Corte, infatti, ai fini della configurabilità di un beneficio derivante dalla bonifica, non rileva il beneficio complessivo che derivi dall'esecuzione di tutte le opere di bonifica destinate a scopi di interesse generale, né rileva il miglioramento complessivo dell'igiene e della salubrità dell'aria, ma occorre invece un incremento del valore dell'immobile soggetto a contributo che sia in rapporto causale con le opere di bonifica e la loro manutenzione, così da tradursi in una qualità aggiunta all'immobile (Cass. S.U. 14.10.1996 n.8957).

Pertanto, il convenuto Consorzio deve essere condannato al pagamento in favore dell'attore, a titolo di ripetizione dell'indebito, della somma di £.3.312.055, maggiorata di interessi legali a far data dal pagamento (che l'attore ha dimostrato di aver eseguito in data 2.11.1998) fino all'effettivo soddisfo. Trattandosi di obbligazione pecuniaria ed in mancanza di dimostrazione di uno specifico ed ulteriore danno, non può essere riconosciuta l'invocata rivalutazione monetaria.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il giudice dott.Giovanni Scotto di Carlo, definitivamente pronunciando in funzione di giudice unico della seconda sezione civile del Tribunale di Nola, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:

1. 1. condanna il Consorzio Generale XXX, in Persona del Commissario Straordinario Regionale – legale rappresentante p.t., al pagamento in favore dell'attore CAIO , a titolo di ripetizione dell'indebito, della somma di £.3.312.055, maggiorata di interessi legali a far data dal pagamento 2.11.1998 fino all'effettivo soddisfo;
2. 2. condanna il Consorzio Generale XXX, in Persona del Commissario Straordinario Regionale – legale rappresentante p.t., a rifondere all'attore CAIO , le spese di lite, che si liquidano in £.180.000 per esborsi, £.1.470.000 per diritti e £.1.700.000 per onorari di avvocato, oltre I.V.A. e CPA nelle aliquote vigenti, con attribuzione in favore dell'avv. Ryy Ayy per dichiarata anticipazione.

Così deciso in Nola il 16.1.2001.

Il Giudice

dott.Giovanni Scotto di Carlo